

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI SUSA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE (SCAVALCO), EX ART. 14 CCNL 22.1.2004 E ART.1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004. Accordo stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90.

Tra GRISA Maddalena, nella sua qualità di Responsabile Servizi Finanziari del Comune di Susa, che agisce in questo atto per conto del Comune che rappresenta (C.F. 86501110018), autorizzato alla firma ai sensi del vigente regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

_____, in qualità di _____ dell'Unione Montana Valle Susa, che agisce in questo atto in nome, per conto dell'Unione di Comuni che rappresenta (C.F. 96035680014), autorizzato alla firma con deliberazione della Giunta n. ___ del _____;

PREMESSO

- che l'Unione Montana Valle Susa si trova nella necessità di incaricare una persona qualificata nella materia finanziaria per assicurare la continuità del servizio finanziario, in carenza o per insufficienza delle risorse umane specifiche che saranno trasferite dalla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone nel corso del procedimento di liquidazione;
- che con le deliberazioni citate si è approvato il presente protocollo d'intesa per l'utilizzo parziale del dipendente del Comune di SUSA, cat. C1 giuridica (C3 economica) sig.ra GORIA Ivana, che ha dato il suo preventivo assenso;
- . che con determinazione n 02 del 15.01.2016 la responsabile del servizio ha approvato il presente protocollo d'intesa;
- che risulta possibile, in base alla normativa vigente, conferire l'incarico di prestazioni lavorative in posizione di utilizzo a tempo parziale (oltre orario d'obbligo e quindi a scavalco), previo assenso dell'ente di appartenenza;
- che il Comune di SUSA, verificata la propria dotazione organica, valutata la proposta di utilizzo a tempo parziale dell'Unione Montana, nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare i Comuni associati nell'Unione stessa, acconsente all'assegnazione richiesta;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

- 1) Il Comune di Susa autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'assegnazione oltre l'orario d'obbligo (scavalco) alla Unione Montana Valle Susa del dipendente a tempo pieno e indeterminato sig.ra GORIA Ivana Cat. Giuridica C1 - (C3 economica, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL Comparto Regioni - autonomie locali, stipulato in data 22.1.2004 ed art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004.
- 2) Il tempo parziale massimo di assegnazione è di ore quattro settimanali medie, da concordare congiuntamente tra i due enti, in modo da consentirne il migliore utilizzo e mantenere la funzionalità dei rispettivi uffici, salvi ulteriori accordi. Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione dello stesso e sarà valido fino al 31/12/2016.
- 3) L'Unione Montana si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il pagamento diretto al dipendente incaricato della quota di oneri retributivi, contributivi e accessori allo stesso dovuti per le prestazioni del dipendente, calcolati in misura proporzionale al tempo assegnato e in base al CCNL vigente, per la categoria di inquadramento, tenuto conto che le prestazioni eccedono le 36 ore settimanali (quota oraria per il lavoro straordinario). Inoltre l'Unione Montana assumerà a proprio carico il rimborso delle spese di viaggio come previsto dall'art. 14 del CCNL 22.1.2004. L'Unione si riserva altresì di prevedere, nella propria contrattazione decentrata, eventuali forme incentivanti per il personale utilizzato ai sensi del suddetto articolo contrattuale, come ivi previsto, in relazione ai vantaggi e ai risparmi conseguiti.
- 4) Non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra l'Unione Montana e la sig.ra GORIA Ivana giusta l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sez. regionale del Veneto, deliberazione n. 17 dell'8 maggio 2008.
- 5) Il Responsabile del Comune di Susa, avente figura di datore di lavoro per il personale assegnato, avrà cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita. Saranno garantiti i periodi minimi di riposo e le ferie.
- 6) Considerata la struttura informatica "in cloud" degli applicativi dell'Unione Montana, le prestazioni potranno in tutto o in parte essere svolte anche presso l'Ufficio del Comune di appartenenza. In tal caso, contabilizzate le ore in eccedenza dal servizio personale del Comune, queste saranno rendicontate all'Unione ai fini delle liquidazioni.

Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego e quelle applicabili del CCNL.

Unione Montana Valle Susa _____

Comune di Susa _____